

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

N. 324/2024 DEL 19.11.2024

Oggetto: ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI SCIoglIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE AI SENSI DALL'ART. 40, SECONDO COMMA, DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 DI N. 2 SOCIETA' DI CAPITALI CON SEDE IN PROVINCIA DI PISTOIA

IL CONSERVATORE

VISTA la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 2/2020 del 30 settembre 2020 con la quale è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese la dott.ssa Catia Baroncelli, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 4/20 del 28 ottobre 2020;

VISTO il vigente Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

VISTO l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

VISTO l'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

VISTO il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale dispone che "Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione *si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze*: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata";

VISTI altresì i commi 3, 4, 5 e 6 del citato art. 40, che disciplinano il procedimento amministrativo di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, all'esito del quale il Conservatore procede all'iscrizione della cancellazione della società dal Registro delle imprese;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40, il Conservatore comunica agli amministratori delle società interessate l'iscrizione della causa di scioglimento, assegnando loro un termine di sessanta giorni per formulare motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;

PRESO ATTO del dispositivo del comma 6 dell'art. 40, in base al quale ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

DATO ATTO che la pubblicità dell'accertamento della causa di scioglimento viene assicurata anche mediante la sua iscrizione nel Registro delle imprese;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare che il Registro stesso rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio, è necessario procedere alla cancellazione delle società che hanno cessato di operare;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 157/2022 del 01.08.2022, pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito camerale, con la quale sono stati definiti i criteri operativi per i procedimenti di cancellazione d'ufficio delle società di capitali che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 40, secondo comma, del D.L. 76/2020 citato;

PRESO ATTO che l'Ufficio ha verificato la sussistenza delle condizioni (omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi ed omessa presentazione dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci) che consentono di attivare il procedimento di cancellazione d'ufficio nei confronti di n. 2 società a responsabilità limitata con sede in provincia di Pistoia come di seguito individuate;

- "LADY S.R.L." - CF: 01608840474 - Rea PT n. 164259;
- "LA VECCHIA FATTORIA S.R.L." - CF: 01448620474 – Rea PT n. 150514;

VERIFICATO tramite l'accesso alla banca dati Sister dell'Agenzia delle Entrate che nel patrimonio delle sopraindicate società non rientrano beni immobili, in applicazione del comma 5 dell'art. 40 del D.L. 76/2020;

RILEVATO che, per quanto sopra esposto, esistono le condizioni per dar luogo al procedimento d'ufficio;

DETERMINA

- di **accertare lo scioglimento senza liquidazione** delle società con sede in provincia di Pistoia sotto indicate:
 - "LADY S.R.L." - CF: 01608840474 - Rea PT n. 164259;
 - "LA VECCHIA FATTORIA S.R.L." - CF: 01448620474 – Rea PT n. 150514;avendo verificato per ciascuna di esse l'esistenza di una delle cause di cui al secondo comma, dell'art. 40, del D.L. n. 76/2020, vale a dire il mancato deposito dei bilanci d'esercizio per cinque anni consecutivi, in concorrenza con la circostanza dell'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci;
- di provvedere, per le società interessate dal procedimento, all'**iscrizione d'ufficio della presente determinazione** nel registro delle imprese ai sensi del comma 5 dell'art. 40 del D.L. 76/2020;
- di **comunicare l'avvenuta iscrizione agli amministratori delle imprese assegnando loro un termine di 60 (sessanta) giorni** per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività oltre alle domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;
- di **pubblicare** la sopra citata comunicazione all'albo camerale on-line ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. 7 agosto 1990 n. 241 e sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pistoia – Prato in apposita sezione all'uopo dedicata.

La presente determinazione recante accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione è comunicata agli interessati mediante pubblicazione all'Albo camerale on-line per 15 (quindici)

giorni e sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pistoia – Prato in apposita sezione all'uopo dedicata.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.